

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

BANDO PUBBLICO
ART. 71 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO
2016, N. 3 INTERVENTI IN FAVORE DELLA ZOOTECNIA:
“INCENTIVAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’IMPIEGO DI RIPRODUTTORI DELLE
SPECIE E RAZZE DI INTERESSE ZOOTECNICO”

ART. 1
Premessa

Con l'art. 71 della legge 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale”, la Regione Siciliana prosegue con le attività volte al miglioramento e alla valorizzazione degli allevamenti regionali. Il Dipartimento regionale dell'Agricoltura sostiene le iniziative volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale con l’incentivazione all’acquisto e all’impiego di riproduttori maschi e femmine selezionati ed il ripopolamento delle stalle rispondendo alle esigenze di una zootecnia più aderente alle direttive comunitarie.

ART. 2
Dotazione finanziaria e intensità dell'aiuto

Il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi del presente bando, sarà effettuato, per l’esercizio finanziario 2016, a valere sul capitolo di spesa 542993 Rubrica 2 – Amministrazione 10.

Vengono concessi aiuti in conto capitale, per un massimo del 25%, a fronte della spesa sostenuta per l’acquisto di riproduttori maschi e femmine selezionati, iscritti ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici delle specie e razze descritte in seguito. Ove la spesa sostenuta per capo fosse superiore al valore previsto dal seguente art. 4 la percentuale applicata verrà calcolata su quest’ultimo valore. Il sostegno è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in regime “*de minimis*” nel settore agricolo, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Pertanto, l’importo complessivo degli aiuti concessi ad un’impresa unica, non può superare euro 15.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto in “*de minimis*”, occorre calcolare l’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti.

Nessun contributo potrà essere concesso alle imprese richiedenti che abbiano già ottenuto nel triennio in considerazione, il massimale pari a euro 15.000,00, dell’aiuto concedibile in regime “*de minimis*”, indipendentemente dalla forma degli aiuti, dall’obiettivo da essi perseguito o dalla provenienza delle risorse finanziarie (regionali, nazionali, unionali...).

Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, opera anche in altri settori rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 717/2014, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, si applicano i suddetti regolamenti, a condizione che si assicurino con mezzi adeguati, come la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici degli aiuti “*de minimis*” concessi a norma degli stessi regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 717/2014; in questo caso, inoltre, gli aiuti “*de minimis*” concessi nel triennio in considerazione a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo al settore agricolo, possono essere cumulati con gli aiuti “*de minimis*” concessi ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 717/2014 a concorrenza dei massimali previsti dagli stessi.

A tal fine, nella domanda di richiesta di contributo, l’impresa interessata dovrà obbligatoriamente dichiarare (pena la non ricevibilità dell’istanza), tutti gli aiuti “*de minimis*” ricevuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 nonché di altri regolamenti “*de minimis*” nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

L’importo complessivo di aiuti “*de minimis*” concessi deve essere riferito alla singola ditta individuale o alla “impresa unica”, definendosi con questo termine l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, per il tramite di una o altre imprese sono anch’esse da considerare come un’impresa unica.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “*de minimis*” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “*de minimis*” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “*de minimis*” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, cioè l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “*de minimis*”.

All’atto della concessione dell’aiuto verrà comunicato all’impresa beneficiaria l’importo dell’aiuto da prendere in considerazione ai fini del calcolo del massimale previsto e il suo carattere “*de minimis*” citando espressamente il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Alla domanda di richiesta di contributo deve essere obbligatoriamente allegata la dichiarazione relativa all'eventuale percepimento di altri aiuti in regime “*de minimis*”, pena la non ricevibilità dell'istanza.

Ai sensi del Reg.(UE) n.1408/2013 nessun contributo potrà essere erogato alle imprese richiedenti che abbiano già percepito l'importo massimo, pari ad € 15.000,00, dell'aiuto concedibile in regime “*de minimis*”, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

ART. 3

Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità

Sono beneficiari gli allevatori singoli o associati, la cui azienda sia in possesso almeno della qualifica di Allevamento Indenne e con azienda ubicata nel territorio regionale. Inoltre devono avere i seguenti requisiti:

- allevamento sottoposto ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (Controlli Funzionali Ufficiali) e iscritto al Libro Genealogico o Registro Anagrafico;

ovvero

- allevamento non sottoposto ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (Controlli Funzionali Ufficiali) che si impegnino ad attivare entro 30 gg. dall'avvenuto ricambio dei riproduttori oggetto dell'intervento le procedure di adesione ai Controlli Funzionali Ufficiali ai fini dell'iscrizione al Libro genealogico o Registro Anagrafico dell'allevamento.

Ciò al fine di dare continuità genetica registrata e certificata all'attività dei riproduttori selezionati, valorizzandone il patrimonio e qualificando in tal modo gli allevamenti.

I beneficiari, per accedere agli aiuti, devono avere una consistenza aziendale di almeno 5 UBA.

Non possono beneficiare della misura gli allevatori venditori dei riproduttori maschi e femmine.

ART. 4

Caratteristiche dei riproduttori ammessi a contributo

Sono oggetto di contributo esclusivamente gli animali riproduttori, maschi e femmine, iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico e provenienti da allevamenti Ufficialmente indenni.

Il contributo fino ad un massimo del 25% viene erogato sulla spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dei sotto indicati riproduttori selezionati iscritti al Libro Genealogico o Registro Anagrafico. Ove la spesa sostenuta per capo fosse superiore ai valori di seguito indicati, ricavati dal prezzario regionale di cui al D.A. n. 89/GAB del 8 ottobre 2015, pubblicato nella GURS n. 47 del 13/11/2015, la percentuale applicata verrà calcolata su questi ultimi valori. Eventuali maggiori costi sostenuti per l'acquisto dei riproduttori saranno a carico del beneficiario.

Bovini		
Tori da 12 a 18 mesi:		
- razza Modicana	€/capo	1.500,00
- razza Cinisara	€/capo	2.600,00
- razza Frisona italiana	€/capo	2.000,00
- razza Bruna italiana	€/capo	2.200,00
- razza Pezzata Rossa	€/capo	2.200,00
- razza Limousine	€/capo	2.600,00
- razza Charolaise	€/capo	2.500,00
- razza Marchigiana	€/capo	2.500,00
- razza Piemontese	€/capo	2.500,00
- altre razze Bianche da carne	€/capo	2.300,00
Tori da 18 a 24 mesi:		
- razza Modicana	€/capo	1.600,00
- razza Cinisara	€/capo	2.800,00
- razza Pezzata Rossa	€/capo	1.900,00
- razza Limousine	€/capo	2.400,00
- razza Charolaise	€/capo	2.400,00
- razza Marchigiana	€/capo	2.700,00
- razza Piemontese	€/capo	2.700,00
- altre razze Bianche da carne	€/capo	2.500,00
- razza Frisona italiana	€/capo	2.400,00
- razza Bruna italiana	€/capo	2.600,00
Vacche fino a 4 anni:		
- razza Modicana	€/capo	1.500,00
- razza Cinisara	€/capo	1.800,00

- razza Frisona Italiana	€/capo	1.700,00
- razza Pezzata Rossa	€/capo	2.000,00
- razza Bruna Italiana	€/capo	1.800,00
- razza Limousine	€/capo	2.800,00
- razza Charolaise	€/capo	2.600,00
- razza Marchigiana	€/capo	1.700,00
- razza Piemontese	€/capo	1.700,00
- altre razze Bianche da carne	€/capo	1.600,00
Manzette (10-14 mesi):		
- razza Modicana	€/capo	800,00
- razza Cinisara	€/capo	1.300,00
- razza Frisona Italiana	€/capo	1.000,00
- razza Pezzata Rossa	€/capo	1.200,00
- razza Bruna Italiana	€/capo	1.000,00
- razza Limousine	€/capo	1.300,00
- razza Charolaise	€/capo	1.300,00
- razza Marchigiana	€/capo	1.200,00
- razza Piemontese	€/capo	1.200,00
- altre razze Bianche da carne	€/capo	1.100,00
Giovenche:		
- razza Modicana	€/capo	1.400,00
- razza Cinisara	€/capo	1.600,00
- razza Frisona Italiana	€/capo	1.800,00
- razza Pezzata Rossa	€/capo	2.200,00
- razza Bruna Italiana	€/capo	2.000,00
- razza Limousine	€/capo	1.900,00
- razza Charolaise	€/capo	1.900,00

- razza Marchigiana	€/capo	1.800,00
- razza Piemontese	€/capo	1.800,00
- altre razze Bianche da carne	€/capo	1.600,00
Vitelli sotto l'anno		
- razza Modicana	€/capo	500,00
- razza Cinisara	€/capo	600,00
- razza Frisona Italiana	€/capo	500,00
- razza Pezzata Rossa	€/capo	700,00
- razza Bruna Italiana	€/capo	600,00
- razza Limousine	€/capo	900,00
- razza Charolaise	€/capo	900,00
- razza Marchigiana	€/capo	850,00
- razza Piemontese	€/capo	800,00
- altre razze Bianche da carne	€/capo	650,00
Suini (Nero siciliano)		
- Verri	€/capo	800,00
- Scrofe	€/capo	700,00
- Scrofette	€/capo	350,00
- Lattonzoli	€/capo	200,00
Ovini		
- pecore razza Comisana	€/capo	250,00
- montoni razza Comisana	€/capo	500,00
- agnelli e agnelle svezzati razza Comisana	€/capo	200,00
- pecore razze autoctone	€/capo	300,00
- montoni razze autoctone	€/capo	550,00
- agnelli e agnelle svezzati razze autoctone	€/capo	250,00
Bufalini		

- Toro bufalino di razza mediterranea Italiana	€/cad.	4.665,00
- Bufala adulta gravida di razza mediterranea Italiana	€/capo	3.780,00
- Bufala adulta non gravida di razza mediterranea Italiana	€/cad.	3.140,00
- Manza gravida di razza mediterranea Italiana	€/capo	4.600,00
- Manza non gravida bufalina di razza mediterranea Italiana	€/cad.	3.725,00
Caprini (Girgentana – Argentata dell’Etna – Messinese - Maltese – Saanen)		
- Becco	€/cad.	400,00
- Capra	€/cad.	250,00
- Capretta sotto l'anno.	€/cad.	195,00
Equini		
Razza Sanfratellana: Categoria - stallone di età 30-60 mesi.	€/cad.	3.730,00
Razza Sanfratellana: Categoria - giumenta (Fattrice) di età 30-60 mesi.	€/cad.	2.900,00
Razza Sanfratellana: Categoria - puledro di età fino a 30 mesi.	€/cad.	2.685,00
Razza Sanfratellana: Categoria - puledra di età fino a 30 mesi.	€/cad.	2.150,00
Razza Sanfratellana: Categoria - puledro di età fino a 18 mesi.	€/cad.	1.800,00
Razza Sanfratellana: Categoria - puledra di età fino a 18 mesi.	€/cad.	1.470,00
Razza Franche Montaigne: Categoria - stallone di età 30-60 mesi.	€/cad.	6.780,00
Razza Franche Montaigne: Categoria - giumenta (Fattrice) di età 30-60 mesi.	€/cad.	2.300,00
Razza Franche Montaigne: Categoria - puledro di età fino a 6 mesi.	€/cad.	730,00
Razza Franche Montaigne: Categoria - puledra di età fino a 12 mesi.	€/cad.	730,00
Razza Purosangue Orientale: Categoria - stallone di età 30-60 mesi.	€/cad.	12.000,00
Razza Purosangue Orientale: Categoria - giumenta (Fattrice) di età 30-60 mesi.	€/cad.	9.000,00
Razza Purosangue Orientale: Categoria - puledro fino a 18 mesi.	€/cad.	3.500,00
Razza Purosangue Orientale: Categoria – puledri svezzati.	€/cad.	1.800,00
Asinini		

- Stalloni	€/capo	3.630,00
- Fattrici	€/capo	2.615,00
- Puledri	€/capo	940,00
- Puledre	€/capo	1.565,00

ART. 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di aiuto, redatte in unica copia secondo lo schema allegato, trasmesse con posta raccomandata o tramite corriere autorizzato o presentate *brevi manu*, devono **pervenire** in plico chiuso recante la dicitura *Bando Pubblico incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori delle specie e razze di interesse zootecnico* al seguente indirizzo: Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 3 viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 Palermo. Le istanze dovranno essere presentate **entro e non oltre le ore dodici del 15 giugno 2016 a pena di esclusione**. Il recapito del plico spedito tramite l'Ufficio postale rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione all'Ufficio accettazione del Dipartimento.

Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando, nel sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, e quelle pervenute oltre il suddetto termine di scadenza saranno considerate irricevibili.

Il modello di domanda di aiuto e i modelli di dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” sono visionabili e scaricabili dal sito istituzionale del Dipartimento dell'Agricoltura all'indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Potranno presentare richiesta le ditte che hanno effettuato acquisti a far data dal 1 dicembre 2015 e fino alla data di presentazione della domanda, pena il non riconoscimento della spesa effettuata.

Le risorse finanziarie saranno ripartite fra tutti gli aventi diritto in misura proporzionale. L'intensità dell'aiuto concedibile sarà proporzionato fino al massimo previsto dalla legge in relazione alla capienza delle domande accolte nello stanziamento di legge.

ART. 6

Documentazione

La domanda di aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione :

- fatture originali regolarmente quietanzate (o documenti contabili equipollenti di acquisto) con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo prezzo di vendita;
- certificato rilasciato dalle Associazioni Allevatori tenutarie dei Libri Genealogici e dei

Registri Anagrafici e attuatori dei Controlli Funzionali che attestino l'appartenenza del riproduttore al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico, con i relativi dati di razza, di età e di categorie di appartenenza;

- quadro riepilogativo riportante le fatture esitate, con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo importo di acquisto, con annessa dichiarazione di avvenuto pagamento, prodotto sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- certificato sanitario attestante il rispetto delle condizioni di igiene e benessere degli animali rilasciato dall'A.s.p. territorialmente competente
- dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “*de minimis*”, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

La suddetta documentazione dovrà essere allegata alla domanda, pena l'esclusione.

ART. 7

Istruttoria delle domande di aiuto, formazione degli elenchi provvisori e definitivi.

Il Servizio competente per materia dell'Assessorato Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura procederà al controllo amministrativo di tutte le domande pervenute, al fine di verificare la correttezza e la completezza dei documenti trasmessi con l'istanza di contributo. Secondo le seguenti fasi:

1) Nomina Commissione.

2) Verifica ricevibilità, ammissibilità ed istruttoria delle domande.

La Commissione, entro sessanta giorni dall'istituzione, verificherà la ricevibilità, l'ammissibilità, la regolarità e la completezza documentale delle istanze pervenute nonché il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti.

3) Formazione degli elenchi provvisori e definitivi.

Al termine dell'istruttoria saranno formulati gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili e gli elenchi delle istanze ritenute non ammissibili e/o non ricevibili. I predetti elenchi saranno pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento dell'Agricoltura e nell'Albo del Dipartimento Agricoltura entro il 15 ottobre 2016. Tale pubblicazione assolve all'obbligo di comunicazione, ai sensi della legge 241/91 e della L. R. n. 10/91.

Entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione, nel sito web e nell'Albo del Dipartimento Agricoltura, degli elenchi provvisori delle istanze ammissibili e dell'elenco delle istanze ritenute non ammissibili e/o non ricevibili, gli interessati potranno presentare le proprie memorie difensive, tramite consegna brevi manu o raccomandata (farà fede il timbro postale), inviata al seguente indirizzo: Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio III -“Produzioni animali e sistemi colturali aree interne” Viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 Palermo.

L'Amministrazione, dopo aver definito l'esame delle memorie difensive eventualmente pervenute, pubblicherà sia gli elenchi definitivi delle istanze ritenute ammissibili sia gli elenchi delle istanze escluse nel sito istituzionale del Dipartimento Agricoltura e nell'Albo del Dipartimento Agricoltura, nonché nella G.U.R.S.

ART. 8
Memorie difensive e Ricorsi

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto è possibile presentare memorie difensive o ricorso secondo le vigenti normative.

ART. 9
Impegni e obblighi del beneficiario

Le aziende devono impegnarsi a mantenere i riproduttori maschi e femmine introdotti negli allevamenti per almeno tre anni dall'acquisto, tranne che per causa di forza maggiore. In nessun caso potranno realizzarsi plus valenze. In questo caso il beneficiario dovrà darne comunicazione tempestiva all'Amministrazione. I beneficiari che all'atto della presentazione dell'istanza di contributo sono titolari di allevamenti i cui soggetti non sono sottoposti ai Controlli Funzionali Ufficiali e quindi non iscritti nei LL.GG o Registri Anagrafici di razza, devono impegnarsi ad attivare entro 30 gg. dall'avvenuto acquisto dei riproduttori oggetto dell'intervento, le procedure di adesione ai Controlli Funzionali Ufficiali ai fini della successiva iscrizione al Libro genealogico o Registro Anagrafico dell'allevamento.

ART. 10
Controlli

L'Amministrazione potrà effettuare controlli a campione, su almeno il 10% delle domande ammesse a finanziamento, volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e il rispetto delle condizioni di ammissibilità.

ART. 11
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si farà riferimento alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.



DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Barresi